

**COMUNE DI
TERRANUOVA BRACCIOLINI**



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 3 del 28.01.2020

INDICE

Articolo n.1 - Finalità

Articolo n. 2 - Definizione di patrocinio

Articolo n. 3 - Requisiti generali per la concessione del patrocinio

Articolo n. 4 - Soggetti richiedenti

Articolo n. 5 - Criteri per la concessione

Articolo 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio

Articolo 7 - Revoca patrocinio

Articolo 8 - Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 9 - Sponsor privati

Articolo n. 10 - Entrata in vigore

ARTICOLO N. 1 – FINALITÀ

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Comune di Terranuova Bracciolini.

ARTICOLO N. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una manifestazione di riconoscimento e di simbolica adesione da parte del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e ritenute meritevoli di apprezzamento per le finalità istituzionali, umanitarie, sociali, culturali, artistiche, sportive, scientifiche, storiche o di valorizzazione delle tradizioni locali, di valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, enogastronomico, di promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e costituisce un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale a sostegno di una iniziativa, quali a titolo esemplificativo l'erogazione di contributi economici diretti o la collaborazione nella realizzazione della iniziativa medesima.
3. La concessione del patrocinio non determina il sorgere di alcuna responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
4. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo stabiliscono. Le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario devono essere espressamente indicate nel provvedimento di concessione del patrocinio.

5. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa vigente prevede.

ARTICOLO N. 3 — REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - a) essere senza scopo di lucro oppure con devoluzione di fondi in beneficenza;
 - b) essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - c) garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
 - d) garantire il rispetto della Costituzione e l'attuazione della XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione, nonché il divieto di apologia del fascismo di cui alla legge 20 giugno 1952 n.645 e il divieto di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'art.1 della legge 25 giugno 1993 n.205;
 - e) garantire, nel caso in cui l'iniziativa contempli la somministrazione di cibi e bevande, il rispetto del divieto di utilizzo di plastiche monouso (contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti).
2. Il divieto di cui al comma 1 lettera e) si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le iniziative nell'ambito delle quali è previsto il pagamento a carico dei partecipanti di una somma di denaro a titolo di rimborso spese per la copertura dei costi di organizzazione dell'iniziativa medesima si considerano non aventi scopo di lucro.
4. La data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio non deve interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.
5. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
6. È esclusa la concessione del patrocinio per iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

ARTICOLO N. 4 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere il patrocinio del Comune:
 - a) soggetti pubblici: comuni, unioni di comuni, province, regioni, università, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, altre istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici;
 - b) soggetti privati: persone fisiche, associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie ed altri organismi, società di capitali o di persone, che non perseguano il fine di lucro per l'iniziativa di cui si chiede il patrocinio o che dichiarino la devoluzione dei fondi raccolti in beneficenza.
2. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Terranuova Bracciolini e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini».

3. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente inoltrata all'Ufficio di Segreteria del Comune. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi pubblici dell'ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione, senza che il beneficiario possa vantare alcun diritto al risarcimento del danno o indennizzo di sorta.

ARTICOLO N. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. La concessione del patrocinio per iniziative con caratteristiche conformi a quanto stabilito dall'art.3 del presente regolamento, viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, valutata con riferimento alle previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale, agli ambiti generali di competenza del Comune, agli obiettivi dell'Amministrazione comunale contenuti nelle linee programmatiche di mandato, nel documento unico di programmazione e nel piano esecutivo di gestione;
- b) importanza o prestigio del contributo scientifico, sociale, culturale ed informativo, dell'iniziativa nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- c) dimostrazione del possesso di un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudini della comunità oppure supporto alle azioni e relazioni nazionali ed internazionali di interesse del Comune nei vari settori di attività;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento.

ARTICOLO N.6 — PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta ordinaria, pec, mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita domanda scritta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della iniziativa.

2. La domanda, redatta in carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito web istituzionale del Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente (legale rappresentante in caso di persona giuridica) e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione comunale di valutarne l'ammissibilità e la meritevolezza. In particolare, deve riportare:

- la data e l'oggetto dell'iniziativa;
- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dettagliato della iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della iniziativa;
- l'indicazione della assenza di fine di lucro o della devoluzione in beneficenza del ricavato (in tal caso occorre l'esatta indicazione dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare successivamente la certificazione dell'avvenuto versamento);

- la dichiarazione di rispetto, nel caso in cui l'iniziativa contempli la somministrazione di cibi e bevande, del divieto di utilizzo di plastiche monouso (contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti);
 - l'esatta indicazione degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune (ad esempio nel caso di materiale: tipologia, dimensioni, quantità), oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. La valutazione della domanda è effettuata soltanto in presenza della documentazione completa, sopra indicata. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente, che si riserva di riesaminare la domanda di patrocinio.
 4. Il patrocinio viene concesso con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore comunale competente per materia. Della decisione adottata dalla Giunta comunale viene data tempestiva comunicazione scritta al richiedente da parte dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
 5. L'Amministrazione comunale prende atto dei risultati dell'iniziativa e verifica la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.
 6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ARTICOLO N.7 — REVOCA PATROCINIO

1. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto dell'iniziativa patrocinata risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento ed alle finalità pubbliche perseguite dall'Amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
2. Il patrocinio è revocato in caso di violazione dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere d), e). In tal caso è revocata ogni agevolazione e/o contributo concesso.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di non concedere il patrocinio al richiedente che nell'anno precedente sia stato destinatario di un provvedimento di revoca del patrocinio comunale.

ARTICOLO N. 8 — ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

ARTICOLO N. 9 — SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

ARTICOLO N. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.